

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 3-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE AUGUSSORI)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

VINCENZO D'ANNA

SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Tribunale di Roma

il 28 febbraio 2018

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 2018

ONOREVOLI SENATORI.- In data 28 febbraio 2018 il Tribunale ordinario di Roma - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari penale ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 50394/2016 RG NR - n. 9731/2017 RG GIP a carico dell'allora senatore Vincenzo D'Anna, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrassero o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

La questione, nel corso della XVII legislatura, è stata deferita dal Presidente del Senato all'esame della Giunta in data 8 marzo 2018, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV-ter, n. 17).

In data 23 marzo 2018 è stato annunciato il mantenimento della domanda all'ordine del giorno della XVIII legislatura. La questione è stata quindi nuovamente deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 18 luglio 2018.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 4 e 23 ottobre, del 20 e 27 novembre nonché del 4 dicembre 2018, deliberando in tale data nel senso della sindacabilità.

Il signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, ha fatto pervenire una memoria scritta in data 15 ottobre 2018 ed è stato audito nel corso della seduta del 23 ottobre 2018.

* * *

Si fa presente che dall'atto di querela, trasmesso dall'autorità giudiziaria, risulta che, in data 2 ottobre 2015, all'esito di una contestazione rivolta dalla senatrice Barbara Lezzi al Presidente del Senato durante il corso della seduta d'Assemblea, inerente ad un'asserita violazione del Regolamento, l'allora senatore Vincenzo D'Anna avrebbe espresso disapprovazione per le parole della senatrice compiendo un gesto di estrema sconcezza. Si riporta a tal proposito il brano

contenuto nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che riprende a sua volta testualmente un brano dell'atto di querela: *"in particolare il Sen. D'Anna, in piedi, indica con entrambe le mani i propri genitali, mimando palesemente il gesto che l'interlocutore avrebbe dovuto abbassare il capo verso le sue parti intime"* (brano riportato testualmente).

Ad avviso della querelante senatrice Lezzi, la citata condotta rappresenterebbe l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie ai suoi danni, poste in essere dall'ex senatore D'Anna mediante il rilascio di interviste in varie trasmissioni televisive nel corso delle quali - al fine di giustificare il proprio gesto - quest'ultimo pronunciava espressioni lesive della sua onorabilità.

Viene fatto in particolare riferimento ad interviste rilasciate a diverse emittenti televisive, quali la trasmissione *Matrix*, trasmessa da Canale 5 e condivisa dal senatore D'Anna in data 7 ottobre 2015 sul proprio profilo *Facebook*; *Sky TG24* dell'8 ottobre 2015 e *Agorà*, trasmessa dalla RAI e condivisa sul profilo *Facebook* il 6 ottobre 2015, durante la quale l'ex senatore D'Anna affermava: *"La Lezzi? Si sentiva Santa Maria Goretti ma faceva le boccacce con un atteggiamento che non è senatoriale"*; in data 16 ottobre 2015 l'allora senatore D'Anna avrebbe poi condiviso sul suo profilo personale *Facebook* la pagina *"Lezzi bugiarda. Dimissioni subito"*; infine, viene citata un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva *Domenica Live* dell'11 ottobre 2015, in onda su Canale 5, nella quale l'ex senatore affermava che la senatrice Lezzi *"Faceva il gesto che ho mimato, cacciando la lingua all'oratore"*.

* * *

Va preliminarmente chiarito che l'episodio avvenuto in Aula - indipendentemente da ogni ulteriore rilevanza - costituisce in primo luogo una violazione perseguibile dalla Presidenza del Senato attraverso i poteri disciplinari spettanti alla stessa.

Compiere un gesto volgare in Aula costituisce infatti un turbamento dell'ordine della seduta e rientra pienamente nell'ambito degli articoli 66 e seguenti del Regolamento del Senato, connotandosi senza alcun dubbio come elemento idoneo a determinare l'attivazione dei poteri disciplinari del Senato contemplati nello stesso Regolamento.

Per tale condotta, come risulta dal resoconto stenografico di Assemblea del 5 ottobre 2015, il Presidente del Senato allora in carica comunicò che il Consiglio di Presidenza, approfonditi gli episodi svoltisi nel corso della seduta del 2 ottobre 2015, aveva ravvisato che le condotte deplorable e volgari poste in essere in tale occasione avessero "turbato l'ordine dei lavori", comminando ai senatori D'Anna e Barani la sanzione dell'interdizione a partecipare ai lavori del Senato per cinque giorni di seduta. Come emerge dallo stesso resoconto stenografico il Presidente precisò espressamente che le sanzioni erano comminate "ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato", chiarendo senza ombra di dubbio la rilevanza regolamentare e la chiara antiggiuridicità dei comportamenti.

Dalla lettura dell'ordinanza si desume inoltre che il giudice penale non ha chiesto una valutazione sulla sindacabilità delle condotte tenute dall'allora senatore D'Anna *intra moenia*, e del resto nemmeno avrebbe potuto, posto che la condotta, come descritta in atti, deve astrattamente essere ascritta alla fattispecie di ingiuria (la senatrice Barbara Lezzi era infatti presente ed ha immediatamente recepito il gesto ritenuto offensivo), ma tale reato è stato depenalizzato con legge 28 aprile 2014, n. 67, di talché – pur mantenendo una astratta antiggiuridicità, e configurando una concreta lesione di beni giuridicamente tutelati, vista la sanzione irrogata dal Consiglio di Presidenza - la citata fattispecie non è idonea a necessitare della procedura di cui all'articolo 68 della Costituzione, quantomeno ove azionata dal giudice penale in un procedimento per diffamazione.

Va peraltro sottolineato che lo stesso giudice per le indagini preliminari

nell'ordinanza precisa che "la descritta condotta contestata al senatore D'Anna rappresenta, ad avviso della querelante, [...] l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie [...] poste in essere dall'indagato mediante il rilascio di interviste". Appare chiaro che la fattispecie diffamatoria va riferita quindi alle interviste e non certamente alle condotte avvenute in Aula, che costituiscono un mero antecedente logico, quindi un *prius*, in quanto tale inidoneo a connotare la fattispecie diffamatoria.

Nel caso di specie, quindi, le uniche condotte per le quali sussiste la richiesta del giudice penale sono quelle avvenute *extra moenia* e in particolare quelle poste in essere nel corso di interviste televisive.

In ordine a tali condotte *extra moenia* la Giunta ha quindi effettuato la propria istruttoria.

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti: il primo consiste in una corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un "legame temporale" fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima.

Vi è poi un terzo requisito "implicito", che costituisce il portato logico dei primi due, ossia l'attinenza delle opinioni espresse a funzioni parlamentari. Non può infatti ravvisarsi nesso funzionale ove le opinioni espresse *extra moenia* riproducano comportamenti tenuti nelle aule non connessi alle funzioni parlamentari. La stessa legge n. 140 del 2003 parla di critica e denuncia politica, connessa alla funzione di

parlamentare espletata anche fuori del Parlamento.

Si pensi al caso in cui un parlamentare insulti in Aula un soggetto chiamandolo "scostumato" e riproduca poi in un'intervista televisiva successiva questo insulto. Orbene, nell'esempio in questione la corrispondenza contenutistica è ravvisabile, come pure è riscontrabile il legame temporale, ma il nesso funzionale non è comunque configurabile mancando *ab origine* l'esercizio di funzioni.

Nel caso di specie, tra l'atto di estrema sconcezza, mimato in Aula dall'*ex* senatore D'Anna nel corso della seduta di Assemblea del 2 ottobre 2015, e le espressioni usate nei confronti della senatrice Lezzi nelle successive interviste televisive rilasciate e condivise su *Facebook* tra il 6 e il 16 ottobre 2015 non può esservi nesso funzionale in quanto manca *ab origine* il primigenio requisito dell'esercizio delle funzioni parlamentari. Si osserva a tal proposito che la Corte costituzionale nella sentenza n. 59 del 2018 chiarisce che "*la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost., infatti, non può essere estesa «sino a ricomprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari»*" (brano tratto testualmente dalla sopracitata sentenza). Tale orientamento riprende l'analoga impostazione seguita anche nelle sentenze della Corte costituzionale n. 137 del 2001 e n. 257 del 2002.

Le affermazioni di dilleggio, riferite alla senatrice Lezzi, con le quali si diceva che la stessa "*Si sentiva Santa Maria Goretti*" non

possono in alcun modo essere ricondotte all'esercizio del diritto di critica del parlamentare.

Peraltro, come già evidenziato, si ribadisce che la stessa legge n. 140 del 2003, all'articolo 3, comma 1, riconosce la prerogativa "*per ogni altra attività di ispezione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento*". Occorre chiedersi quale denuncia politica connessa alla funzione parlamentare possa mai configurarsi rispetto all'espressione di scherno usata nel caso di specie ("*Si sentiva Santa Maria Goretti*"). Appare evidente che nel caso di specie la citata espressione, pronunciata nel corso di un'intervista (e quindi *extra moenia*) esuli dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non sia pertanto riconducibile alla prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AUGUSSORI, *relatore*